

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XLVI

15 giugno 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 15 del mese di giugno duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'11 giugno 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Cesare PIANASSO - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Claudio BONANSEA - Giovanni CORDA - Carlo GIACOMETTO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Roberto RONCO.

Sono assenti gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Gerardo MANCUSO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.00 n. 267 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 5.2.92 n. 104, tra i Comuni e le Comunità Montane della Val Susa e Val Sangone, l'ASL TO5, gli Istituti scolastici e le Agenzie formative del territorio, la Provincia di Torino e l'USP .

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (8/6/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...";

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1";

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che:

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 13 – 10889 del 2 marzo 2009 ha individuato le caratteristiche degli allievi con esigenze educative speciali e le modalità di certificazione delle stesse.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che:

il testo dell'Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni e delle Comunità Montane Val Susa e Val Sangone, della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Pellice e Pinerolese pedemontano, dell'ASL TO 3, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche, delle Agenzie formative del territorio, dell'U.S.P. di Torino e dei Consorzi Socio assistenziali CONISA e CASA, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza dell'Ente Provinciale riportati nel testo dell'accordo all'articolo 5 sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sui bilanci e Peg di competenza e ai trasferimenti regionali di cui alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.200 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

1. Di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana T.se, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo, Coazze, Giaveno, Reano, Trana, Sangano, Valgioie, Sestriere, Le Comunità Montane della Val Susa, della Val Sangone e delle Valli Chisone e Germanasca, Pellice e Pinerolese pedemontano, i Consorzi Socio assistenziali CONISA e CASA, l'Azienda Sanitaria Locale TO 3, gli Istituti scolastici del territorio, le Agenzie formative aventi sede nel territorio, l'U.S.P. di Torino, per l'integrazione scolastica degli allievi disabili come previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
2. di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino o l'Assessore all'Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli allievi disabili di cui al punto 1), fermo restando che agli interventi di competenza dell'Ente si provvederà, con specifici provvedimenti, limitatamente alle risorse che saranno stanziare sui Bilanci e Peg di competenza e ai trasferimenti regionali di cui alla Legge regionale 28/12/07 n. 28, ed in ogni modo subordinatamente alla finanziabilità ed alla compatibilità con i vigenti vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità) per le opere imputabili sul titolo II della spesa;
3. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Sammartano e Ruffino;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato.

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.00 n. 267 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 5.2.92 n. 104, tra i Comuni e le Comunità Montane della Val Susa e Val Sangone, l'ASL TO5, gli Istituti scolastici e le Agenzie formative del territorio, la Provincia di Torino e l'USP .

N. Protocollo: 19511/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36
Astenuti	=	1 (Cerchio)
Votanti	=	35

Favorevoli 35

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Borgarello - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Coral - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Gambetta - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Matola - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Rabellino - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36
Astenuti	=	1 (Cerchio)
Votanti	=	35

Favorevoli 35

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Borgarello - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Coral - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Gambetta - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Matola - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Rabellino - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XLVI del 15 giugno 2010.

/ml

Accordo di Programma

PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O CON ESIGENZE
EDUCATIVE SPECIALI

**STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267/2000
E IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104,
"LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE" E DELLA LEGGE REGIONALE 28/12/2007 N. 1
"NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA
EDUCATIVA"**

Tra:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO;

I SINDACI DEI COMUNI DI:

ALMESE	AVIGLIANA	BARDONECCHIA
BORGONE SUSÀ	BRUZOLO	BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA	CAPRIE	CASELETTE
CESANA TORINESE	CHIANOCCO	CHIOMONTE
CHIUSA DI SAN MICHELE	CLAVIERE	CONDOVE
EXILLES	GIAGLIONE	GRAVERE
MATTIE	MEANA DI SUSÀ	MOMPANTERO
MONCENISIO	NOVALESA	OULX
RUBIANA	SALBERTRAND	SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	SAN DIDERO	SAN GIORIO DI SUSÀ
SAUZE DI CESANA	SAUZE D'OULX	SUSÀ
VAIE	VENAUS	VILLARDORA
VILLARFOCCHIARDO	COAZZE	GIAVENO
REANO	TRANA	SANGANO
VALGIOIE	SESTRIERE	

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ e VAL SANGONE

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA,
PELLICE, PINEROLESE PEDEMONTANO DI PEROSA ARGENTINA

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE
DI SUSÀ"

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO AZIENDA SOCIO ASSISTENZIALE TRA I COMUNI DELLA VAL SANGONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.L. TO3;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

GLI ISTITUTI SCOLASTICI:

Liceo "N.Rosa" di SUSÀ (scuola polo)

Circolo Didattico di AVIGLIANA

Circolo Didattico di BUSSOLENO

Circolo Didattico di OULX

I.C. di TRANA

I.C. "Gonin" di GIAVENO

I.C. di SUSÀ

I.C. di ALMESE

I.C. di CASELETTE

I.C. di CONDOVE

I.C. di S. AMBROGIO DI TORINO

I.C. SANT'ANTONINO

I.C. di COAZZE

S.M.S. "Fermi" di BUSSOLENO

S.M.S. "D. Ferrari" di AVIGLIANA

I.I.S.S. "Ferrari" di SUSÀ

I.T.C.G. "Galilei" di AVIGLIANA

I.I.S.S. "Pascal" di GIAVENO

I.I.S.S. "Des Ambrois" di OULX

I.I.S.S. «DARWIN» di Rivoli
(sez. di Sangano)

LE AGENZIE FORMATIVE:

Casa di Carità Arti e Mestieri di Susa

Formont di Oulx

I.A.L. di Avigliana

PREMESSA

Il presente Accordo si inserisce nel contesto culturale e normativo che si è delineato a partire dalla L. 104/92 e che ha segnato una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'integrazione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

L'Accordo, si configura in termini di integrazione e complementarità rispetto al Piano di zona ex Legge 328/00 e comporta l'individuazione delle competenze e delle attribuzioni, in materia, dei diversi Enti coinvolti, che devono essere espresse in modo univoco e inequivocabile. Inoltre lo stesso dovrà essere adeguato tenendo conto delle modifiche predisposte dalla Regione Piemonte in termini di certificazione della disabilità e degli studenti con E.E.S., che diventeranno operative a partire dall'anno scolastico 2011/12, utilizzando la modalità operativa prevista dal sistema di classificazione mondiale della salute e disabilità (I.C.F.).

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1.1 Scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e agevolare l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap, con interventi tempestivi. A tal fine si dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto in situazione di handicap.

1.2 Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

1.3 Finalità dell'Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Agenzie di Formazione Professionale), affinché sia garantito un intervento integrato da parte di tutti gli Enti preposti.

1.4 L'accordo è riferito all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, e si proietta nel progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa della persona in situazione di handicap, ferma restando la centralità della famiglia nelle decisioni che la riguardano; famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

1.5 Impegno dell'Accordo, infine, è che i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e adeguati al bisogno.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

2.1 Sono individuati, come soggetti aventi diritto, gli alunni in situazione di handicap.

2.2 *E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.*

2.3 *La legge regionale introduce quali ulteriori destinatari "allievi con necessità educative speciali", La Regione Piemonte con DGR 18 – 10723 del 09/02/2009 e DGR 13 – 10889 del 02/03/2009 ha individuato le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.*

2.4 Per quanto attiene alla determinazione della condizione di gravità sono competenti le Commissioni ex lege 104/92 ed ex lege 68/99, così come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Collegio di Vigilanza

3.1 E' costituito ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n- 267 art 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge, composto da un rappresentante di ogni Ente sottoscrittore. La Scuola polo per l'integrazione scolastica, con la presenza di rappresentanti degli Enti firmatari, eserciterà azione permanente di monitoraggio, di verifica e di valutazione sull'attuazione dell'Accordo.

Articolo 4 - La famiglia

4.1 La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso. Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

4.2 La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune genitori-alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

4.3 Per il sostegno alla famiglia gli Enti firmatari dell'accordo si impegnano ad attivare e/o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, incontri sistematici con famiglie e Associazioni di Volontariato che si occupano di disabilità.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Gli Enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie disponibilità organizzative e di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi disabili, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello interistituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, previ accordi di gestione delle risorse comuni, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise.

Promuovono inoltre iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

➤ 5.1. IL MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**5.1.1. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino**

L'Ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a. L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b. L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c. L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d. L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e. Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17);
- f. Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L. 104/92, art. 15, comma I)

5.1.2. Istituti Scolastici

Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- a) inserire nel Piano dell'Offerta Formativa il progetto di inserimento degli allievi in situazione di handicap comprendente tutte le strategie didattiche (flessibilità, classi aperte, ecc.)

e organizzative adottate e da applicare per utilizzare in modo efficace le risorse della scuola (personale, attrezzature, locali, ecc.) al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità del soggetto al massimo grado possibile e, contemporaneamente far sì che l'integrazione di un compagno disabile diventi occasione di crescita per l'intera classe;

b) assegnare gli insegnanti di sostegno alle singole classi secondo quanto concordato dal gruppo handicap di scuola (gruppo di lavoro e studio interno all'Istituto, istituito ai sensi della L. 104/92, art. 15, comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole superiori, studenti, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;

c) garantire l'assistenza di base, ai fini dell'autonomia personale, attraverso i propri collaboratori scolastici, secondo le previsioni del CCNL, fermi restando gli obblighi di rispetto degli esiti della contrattazione decentrata di cui all'art. 6 del citato CCNL ed in coerenza con quanto stabilito nella tabella A – profili di area del personale ATA;

d) curare e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici, uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti curriculari e sostegno, con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;

e) valutare, in base alla propria organizzazione, le necessità che derivano dall'integrazione, e discutere con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento, concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà anche di ordine extrascolastico, predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e alla partecipazione alle attività della classe, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, dell'alunno in situazione di handicap, ed evitando comunque situazioni di emarginazione;

f) garantire la piena contitolarietà, corresponsabilità e dovere deontologico degli insegnanti di sostegno e di quelli curriculari;

g) promuovere e favorire iniziative di formazione per tutto il personale della scuola, in stretto collegamento con il POF e con quanto promosso dalla Scuola polo e dal MIUR (USP di Torino);

h) stilare e verificare con il Referente del caso il Profilo Dinamico Funzionale secondo le modalità di cui alla C.R. 11/SAP e successive disposizioni regionali, evidenziando le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e di rendimento dell'alunno;

i) stilare e verificare il Piano Educativo Individualizzato secondo lo schema fornito dall'USP di Torino con la circolare annuale relativa all'organico;

j) coinvolgere la famiglia nella stesura della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla fruizione di strutture e servizi territoriali idonei;

k) trasmettere all'USP di Torino la documentazione entro i tempi di cui alla Circolare annuale relativa all'organico;

l) garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, soprattutto nell'ambito operativo dei Gruppi di lavoro di Circolo o di Istituto, segnalando, con il consenso della famiglia, all'Istituto destinatario della iscrizione, le situazioni relative ad alunni in situazione di handicap. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto ricevente richiederà la trasmissione del fascicolo riservato, provvederà, prima della stesura del Piano Educativo Individualizzato, all'acquisizione di elementi conoscitivi sanitari ed educativi (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale) e realizzerà forme di collaborazione con la scuola di provenienza dell'alunno;

- m) segnalare al Comune, ai Servizi Sociali o all'ASL competenti in base alla "diagnosi funzionale" il fabbisogno di idoneo personale specializzato;
- n) costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento, tenendo conto del "Progetto di vita" che deve essere elaborato in stretta collaborazione con la famiglia dell'alunno e continuamente modificato, seguendone la crescita.

5.1.3. Scuola Polo

Secondo quanto previsto dalla Cir. Reg. n. 78 del 20 dicembre 2001 e dal conseguente Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche della Valle di Susa e della Val Sangone, sottoscritto il 3 maggio 2002 e depositato agli atti di ogni singola istituzione, la Scuola Polo, Liceo Statale "Norberto Rosa" di Susa, per il tramite del suo Dirigente Scolastico e degli OO.CC. competenti, si impegna a:

- a) gestire i sussidi per gli alunni diversamente abili, secondo i finanziamenti erogati allo scopo dall'USP di Torino e degli enti territoriali, compresa la Provincia di Torino, garantendo la massima fruizione possibile degli stessi;
- b) organizzare attività di formazione, utilizzando sia i fondi dell'USP di Torino appositamente erogati, sia quote delle singole scuole, dopo aver rilevato i bisogni dei docenti;
- c) essere riferimento territoriale, con funzioni di coordinamento, per tutti gli Enti coinvolti nell'integrazione degli allievi diversamente abili.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

➤ 5.2. LE AGENZIE FORMATIVE

Le Agenzie Formative firmatarie opereranno al fine di far conseguire agli alunni con disabilità un buon livello di soddisfazione e di gratificazione personale e professionale, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi legati alla direttiva Obbligo di istruzione.

Si adopereranno inoltre a supportare gli allievi con l'obiettivo del conseguimento della qualifica, qualora gli allievi non fossero in grado di raggiungere gli obiettivi minimi si certificheranno solo le competenze acquisite.

Sarà compito dell'Agenzia Formativa:

- attuare strategie di orientamento ed accoglienza;
- formulare il Progetto Formativo individualizzato secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalle Province in riferimento alla direttiva Obbligo di istruzione;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite il Piano degli Interventi Formativi di Agenzia
- predisporre le procedure di osservazione degli allievi disabili inseriti nei propri corsi;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- predisporre modalità di monitoraggio e verifica dell'inserimento;
- individuare le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...);
- assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite guidate e didattiche, viaggi di istruzione) si tenga conto delle necessità degli alunni;
- progettare e attivare eventuali Percorsi Formativi rivolti agli alunni disabili finalizzati sia all'orientamento e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro, che al potenziamento/recupero di abilità professionali e relazionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, secondo le modalità stabilite dagli appositi bandi regionali/provinciali.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

➤ 5.3. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3

5.3.1 L'ASL TO3, si impegna a:

- a) attivare un percorso di valutazione sanitaria finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità, allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute;
- b) attivare le Unità Valutative Multidisciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, estendendone le funzioni e le modalità operative anche ai minori compresi nella fascia d'età prescolare;
- c) attivare, per tutti gli alunni in situazione di handicap, la figura del "referente del caso" quale specialista di branca, individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra i servizi ASL, Scuola, Asili Nido, Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e famiglia;
- d) definire e comunicare, all'inizio di ogni anno scolastico, alle Istituzioni Scolastiche e ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, l'organigramma annuale degli operatori, dei servizi erogati e delle modalità di accesso agli stessi;
- e) attribuire priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogati agli utenti con disabilità;
- f) attivare forme di intervento integrato nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi, al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili, attraverso le seguenti azioni:
- favorire l'approntamento di strumenti di gestione e formazione comuni, l'attivazione di banche dati accessibili ai diversi Servizi interni all'A.S.L., l'identificazione e la definizione di metodologie diagnostiche condivise;
 - garantire il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile (ad esempio al termine della scuola dell'obbligo);
 - identificare, al raggiungimento della maggiore età, un Servizio che assicuri la continuità di presa in carico della persona disabile, demandando al Servizio di Neuropsichiatria Infantile il compito di coinvolgere, nell'anno precedente il compimento della maggiore età, il Servizio a tal fine individuato, per ridefinire in modo congiunto il progetto individuale e garantire una adeguata continuità assistenziale;
- g) fornire alla famiglia la consulenza in merito all'opportunità dell'impiego di vari ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di collaborare alla nascita di aspettative adeguate e di progetti congruenti nel disabile e nella famiglia. Gli ausili indicati dal Nomenclatore Tariffario saranno a carico delle A.S.L., secondo la regolamentazione vigente. L'onere degli altri ausili sarà invece di pertinenza della famiglia o di Enti o Agenzie sociali;
- h) effettuare prestazioni specialistiche, nell'ambito delle scuole, degli Asili Nido e dei centri estivi; ove previsto dalle Unità valutative Multidisciplinari, fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili anche se non invalidi civili;
- i) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico per guidare gli studenti disabili nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell'obbligo, al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche in funzione dei successivi inserimenti lavorativi;
- j) svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole, degli Asili Nido e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della diversità e dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie

e nella comunità, anche per informare con chiarezza sugli obiettivi perseguibili e raggiungibili in ambito riabilitativo;

k) partecipare, su richiesta dell'Autorità scolastica, all'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema;

l) organizzare, congiuntamente agli Enti interessati, corsi di qualificazione mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

m) garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e socio assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio.

5.3.2. Le competenze dell'ASL TO3, nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si articolano pertanto nel seguente modo:

- consulenza nell'ambito neurologico, neuropsichiatrico, fisiatrico;
- interventi terapeutici e riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico, etc.;
- interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo-relazionali;
- colloqui di sostegno ai genitori dei minori seguiti;
- consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei minori con disabilità;
- collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita;
- realizzazione di coordinamenti tra tutti i Servizi dell'ASL stessa.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

➤ **5.4. GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIOASSISTENZIALE “VALLE DI SUSA”, CONSORZIO AZIENDA
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI VAL SANGONE E LA COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE,
GERMANASCA, PELLICE, PINEROLESE PEDEMONTANO DI PEROSA ARGENTINA**

5.4.1 Il Con.I.S.A., in stretta collaborazione con l'ASL TO3, si impegna a :

- a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione, attraverso la gestione dello Sportello [INFORMA Servizi](#) Sociali e Sanitari, in sinergia con la Provincia di Torino e con il Distretto Sanitario di Susa dell'ASL TO 3;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;
- c) fornire interventi di Segretariato Sociale e di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e alla sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare; nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare particolare rilievo assume il “Progetto Gabbianella” a favore di minori disabili in tenera età ed in condizioni di gravità;
- d) mettere a disposizione le competenze del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Educativo del Consorzio per la predisposizione dei progetti personalizzati e per l'espletamento delle attività di competenza del PASS;
- e) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia che, nella loro organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale (Centro Interspazio, Progetto Ponte, C.S.T di Sant'Antonino, C.S.T di Susa, CAD di Sant'Antonino);
- f) mettere a disposizione due gruppi appartamento per persone adulte con disabilità medio-lieve, al fine di promuoverne l'autonomia e l'inserimento sociale, anche verso percorsi di vera e propria autogestione e vita autonoma;
- g) mettere a disposizione delle persone adulte disabili il Servizio Educativo “Solidali” che promuove:
- supporto al collocamento mirato attraverso interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra la persona disabile ed il mondo del lavoro, con riferimento alla Convenzione stipulata con la Provincia di Torino;
 - formazione al ruolo lavorativo e/o sociale di disabili intellettivi, attraverso percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo per la maturazione dei necessari aspetti relazionali e per lo sviluppo delle competenze;
 - promozione dell'integrazione in contesti lavorativi, occupazionali, socializzanti, per l'avvio di progetti di “utilità sociale” che permettano l'acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone disabili e una modalità di lavoro condivisa con la rete, al fine di facilitare l'integrazione e l'inclusione sociale.
- h) reperire disponibilità di posti presso strutture residenziali per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità e mettere a disposizione la costituenda R.A.F. di Sant'Antonino come servizio di accoglienza residenziale e diurna di persone disabili, ma anche come luogo propulsore di aggregazione e sensibilizzazione intorno ai temi della disabilità;
- i) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;

- j) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione (es.: apertura di case-famiglia e analoghi servizi di accoglienza);
- k) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali dei Servizi di Educativa Territoriale, diretti a minori e a giovani;
- l) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico per guidare gli studenti disabili nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell'obbligo, al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche in funzione dei successivi inserimenti lavorativi;
- m) elaborare e realizzare progetti coordinati, finanziabili a livello regionale (L.104/92, L.162/98), nazionale ed europeo, in coerenza con il Piano di Zona, garantendo le opportune forme di partecipazione e di coinvolgimento;
- n) garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti Commissioni:
- ◇ Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità;
 - ◇ Commissione per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/92 (ASL);
 - ◇ Gruppo di supporto al Comitato Tecnico provinciale ex L.68/99 (Centro per l'Impiego);
- o) promuovere e gestire progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario;
- p) promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- q) promuovere, coordinare e mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;
- r) favorire l'inserimento dei bambini con disabilità negli Asili nido, prevedendo, ad integrazione e completamento degli impegni assunti dai soggetti gestori, forme di raccordo con gli interventi socio-assistenziali e sanitari previsti dal Progetto "Gabbianella". A richiesta dei genitori interessati può, a titolo esemplificativo, essere autorizzata l'effettuazione presso l'Asilo nido, anziché presso il domicilio, di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare, in misura non superiore al 50% del monte ore complessivo autorizzato e a condizione che il minore sia considerato portatore di esigenze assistenziali ad alta intensità;
- s) favorire la frequenza scolastica degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla Legge regionale 1/2004, art. 5, comma 4, che ha trasferito agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali le competenze relative ai non vedenti ed agli audiolesi, in particolare prevedendo:
- il sostegno educativo extrascolastico;
 - il sostegno educativo in ambito scolastico, con un intervento settimanale massimo di 10 ore;
 - l'inserimento diurno o convittuale presso l'Istituto dei Sordi di Pianezza o altri Istituti Specializzati, garantendo il pagamento delle relative rette di frequenza;
- t) mettere a disposizione di studenti, famiglie ed insegnanti il Centro di Consulenza sugli Ausili Informatici, di prossima realizzazione;
- u) promuovere la realizzazione di Laboratori territoriali integrati (tessitura, teatro, attività grafico – pittoriche, ecc);
- v) collaborare con le Istituzioni scolastiche per l'inserimento degli alunni, qualora il progetto individualizzato lo preveda, in progetti riabilitativi di carattere laboratoriale, realizzati sul territorio, a completamento dell'orario scolastico;
- w) mettere a disposizione, in collaborazione con un'Associazione di volontariato locale, una unità abitativa finalizzata alla promozione di Progetti di autonomia guidata.

5.4.2 Il Consorzio Azienda Socio Assistenziale Val Sangone, in stretta collaborazione con l'ASL TO3, si impegna a:

- a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;
- c) fornire interventi di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e alla sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare;
- d) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia, che, nella loro organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale;
- e) mettere a disposizione la Comunità Alloggio per disabili medio-gravi;
- f) mettere a disposizione delle persone disabili adulte: il Servizio di Educativa Territoriale per disabili, che promuove percorsi di inserimento lavorativo e socializzante ai sensi della L.68/99, in collaborazione con la Provincia di Torino e il Centro per l'Impiego di Orbassano, anche nell'ambito del Programma Operativo Provinciale;
- g) reperire disponibilità di posti presso strutture residenziali per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità;
- h) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
- i) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;
- j) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali;
- k) collaborare ad un progetto interistituzionale di territorio, finalizzato all'Orientamento dei ragazzi con disabilità in uscita dai percorsi di istruzione e formazione;
- l) elaborare e realizzare progetti coordinati, finanziabili a livello regionale (L.104/92, L.162/98), nazionale ed europeo, in coerenza con il Piano di Zona, garantendo le opportune forme di partecipazione e coinvolgimento;
- m) Garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti commissioni:
 - ◇ Unità Valutative Multidisciplinari (ASL);
 - ◇ Commissione per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/92 (ASL);
 - ◇ Gruppo di supporto al comitato Tecnico provinciale ex L:68/99 (Centro per l'Impiego);
- n) Promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- o) Promuovere, coordinare e gestire progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario;

p) Mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;

5.4.3 LA COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE, PINEROLESE PEDEMONTANO DI PEROSA ARGENTINA (delegata dal Comune di Sestriere per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali *ex lege* 1/2004) si impegna a:

a) fornire al disabile e/o alla sua famiglia, in integrazione con gli altri Servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione in materia;

b) collaborare alla realizzazione di progetti integrati a favore di soggetti disabili che il Servizio Sociale ha in carico o di cui riceve segnalazione;

c) fornire interventi di Assistenza Sociale, di Assistenza Domiciliare, di aiuto personale e di aiuto economico, a sostegno della persona con disabilità, al fine di favorirne la permanenza nel proprio nucleo familiare;

d) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie anche in collaborazione con l'équipe affido della ASL TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo), idonee all'accoglienza di soggetti disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;

e) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;

f) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, attraverso educatori professionali in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (Distretto di Pinerolo) dell'A.S.L. TO3;

g) coordinare, in collaborazione con la famiglia e con gli altri Enti firmatari, tutte le iniziative volte a orientare, dal punto di vista formativo, lavorativo e assistenziale, il "progetto di vita" della persona disabile, fornendo i supporti di cui il Servizio dispone in collaborazione con tutti gli operatori coinvolti nel progetto individualizzato e con la famiglia;

h) reperire, in collaborazione con la Commissione di valutazione Handicap dell'A.S.L. TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo), disponibilità di posti presso strutture a carattere residenziale e semiresidenziale per l'assistenza tutelare di soggetti in condizione di gravità;

i) garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività dell'Unità multidisciplinare istituita presso l'A.S.L. TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo);

j) aderire al "Progetto strategico inserimenti lavorativi" della Provincia di Torino, anche attraverso l'utilizzo di appositi finanziamenti volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

k) elaborare progetti coordinati, finanziabili, sia ai sensi della Legge 104/92 art. 42, punto q, sia con il fondo sociale europeo e la Legge 162 del 1998;
Per gli impegni assunti congiuntamente con gli altri Enti, si fa riferimento all'art.6.

➤ **5.5. I COMUNI FIRMATARI**

I Comuni si impegnano a partecipare all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto disabile ed assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, in particolare con le seguenti azioni:

- a) privilegiare, nella ripartizione dei fondi dell'assistenza scolastica, gli interventi a favore degli alunni con disabilità: tali fondi saranno assegnati alle scuole sulla base di specifici progetti e rispettando il principio dell'integrazione dell'alunno nella scuola di competenza territoriale, nonché, per particolari esigenze connesse con la struttura degli edifici o a fronte di progetti elaborati dalle scuole, per specifiche tipologie di disabilità;
- b) facilitare i percorsi e gli accessi degli alunni disabili adeguando gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, le sedi per le attività fisico-motorie, attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, secondo il relativo Piano comunale, in un più ampio impegno tendente a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle sedi rivolte alla generalità della cittadinanza;
- c) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere difformi dalle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal singolo Comune, il trasporto speciale a favore degli alunni disabili che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le Agenzie formative accreditate, comprese le attività svolte fuori sede, purchè in orario scolastico, anche utilizzando specifici contributi previsti a tal fine dalla normativa regionale.
Il trasporto viene assicurato in forma gratuita dall'abitazione alla sede della scuola e viceversa, per tutti gli ordini di scuola.
Nell'organizzazione del trasporto finalizzato alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado o di corsi di formazione professionale, i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni contenute nel più complessivo "progetto di vita" dello studente con disabilità, elaborato dai soggetti coinvolti (famiglia, scuola, operatori sociali e sanitari), al quale la scelta della scuola superiore dovrà essere coerente. L'assenso alla copertura della relativa spesa da parte della Provincia di Torino dovrà essere acquisito in modo preventivo;
- e) fornire, nelle scuole di competenza, attrezzature, materiale didattico, strumentale, ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di handicap, su segnalazione del referente del caso o del Dirigente Scolastico, anche utilizzando gli specifici fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia, del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;
- f) garantire, da parte dei Comuni che hanno aderito alla gestione associata degli Asili nido, il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito del progetto educativo individualizzato elaborato dall'Unità Multidisciplinare, agli Asili nido associati, secondo criteri definiti in accordo con l'Ente gestore degli stessi;
- g) assicurare la partecipazione del personale educativo ed ausiliario, dipendente dei Comuni ed assegnato funzionalmente agli Asili Nido associati, ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico e agli incontri propedeutici al passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia; favorire inoltre la partecipazione del personale a percorsi di formazione e di aggiornamento;
- h) inserire, nel capitolato per l'appalto del servizio "refezione", la richiesta di specifica fornitura di diete particolari, ove necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
- i) garantire la partecipazione dei bambini disabili alle attività estive, prioritariamente presso i Servizi predisposti dai Comuni di appartenenza, ovvero presso quelli individuati come idonei all'accoglienza, ferma restando la partecipazione finanziaria del Comune di residenza, preventivamente concordata; a tal fine i Comuni si impegnano ad inserire nei Bandi di gara per la gestione dei Centri Estivi la richiesta di utilizzo di personale idoneo al sostegno dei minori disabili;
- l) assicurare, d'intesa e su richiesta dell'Unità Valutativa Multidisciplinare, l'assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a

sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno e può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte del singolo Comune (anche avvalendosi di Enti convenzionati, Cooperative sociali, Onlus) o in forma associata, conferendo apposita delega al Con.I.S.A. Valle di Susa o al Consorzio C.A.S.A. Valsangone.

m) collaborare con le altre Istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;

n) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative, rivolte alla generalità dei cittadini;

o) garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio;

p) curare la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio e agli assegni di studio, fatta salva la maggiorazione del contributo prevista per gli alunni disabili e per quelli con esigenze educative speciali.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

➤ **5.6. LA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE**

Si impegna a:

a) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico, secondo quanto previsto dal Piano Provinciale di orientamento ed obbligo d'istruzione 2008-2011, per guidare gli studenti disabili nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell'obbligo, al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche in funzione dei successivi inserimenti lavorativi;

b) favorire, avvalendosi delle esperienze di concertazione territoriale maturate all'interno del Tavolo per il Lavoro, la definizione e la progettazione di percorsi di formazione coerenti alle esigenze del mercato del lavoro locale e dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali che si intendono valorizzare, con possibilità di frequenza anche da parte di studenti con disabilità, con l'eventuale supporto di figure di sostegno;

c) promuovere iniziative finalizzate ad acquisire una mappatura degli edifici pubblici non accessibili alle persone con disabilità, da utilizzare per la predisposizione di un piano del territorio da presentare in occasione di opportunità di finanziamento;

d) assicurare, qualora soggetti gestori, la partecipazione del personale educativo ed ausiliario degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico e agli incontri propedeutici al passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia; favorire inoltre la partecipazione del personale a percorsi di formazione e di aggiornamento;

e) assicurare, all'interno delle strutture degli asilo nido di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa, un armonico inserimento dei bambini portatori di handicap, per il quale potrà essere assegnato personale educativo di sostegno che dovrà collaborare con medici e operatori dell'A.S.L. e dei Consorzi gestori delle funzioni socio assistenziali;

f) collaborare a sostenere la realizzazione, da parte della Scuola Polo, di percorsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico e degli Asili Nido in tema di disabilità;

g) assumere la disponibilità a coordinare, in collaborazione con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e in accordo con gli altri soggetti firmatari, le iniziative volte a

garantire il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori, al fine di favorire le ottimizzazioni del servizio e delle risorse già messe in campo;

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

➤ **5.7. LA PROVINCIA DI TORINO**

La Provincia di Torino nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

a. Predisporre il Piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

1. finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
2. finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza specialistica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
3. una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;
4. per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi per l'assistenza specialistica direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista sulle valutazioni dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione;
5. il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;

b. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

c. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- d. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- e. riorganizzare il trasporto pubblico locale rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
- f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
- g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
- i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

ARTICOLO 6

COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DA ALCUNI O DA TUTTI GLI ENTI FIRMATARI

6.1 Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a:

- a) partecipare ai gruppi di lavoro previsti al punto 5.1.2.b;
- b) verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse;
- c) collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "progetto di vita" del soggetto disabile. A tale scopo promuovono iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia;
- d) favorire le condizioni per la realizzazione di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali;
- e) assicurare e facilitare, in base a Progetti Individuali, la frequenza dei disabili in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori dei territori comunali;
- f) organizzare corsi di aggiornamento comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati in Piani educativi individualizzati;

- g) distinguere gli specifici interventi nel settore dell'handicap, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti ai minori in stato di disagio, avendo cura di indirizzare precocemente questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi;
- h) garantire interventi fra loro integrati e coordinati e ad organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata;
- i) partecipare al Gruppo di Monitoraggio sul presente Accordo di Programma, per la realizzazione di momenti di confronto, di collaborazione e di verifica fra tutti i soggetti coinvolti e per la concertazione di interventi integrati;
- j) dare continuità alle azioni previste nel precedente Piano di Zona, la cui validità, attualità ed efficacia sia congiuntamente riconosciuta;
- k) partecipare attivamente al processo di costruzione del nuovo Piano di Zona;

6.2 La Scuola, l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali si impegnano a costituire i Gruppi per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, previsto all'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal referente del caso, dai docenti curricolari e dagli insegnanti, specializzati e non, della scuola in collaborazione con i familiari dell'alunno; comporta una prima stesura a inizio anno scolastico ed una successiva verifica e ridefinizione nel corso dell'anno stesso. Esso verrà aggiornato, come previsto dal comma 8 dell'art. 12 della L. 104/92 ed alle successive disposizioni attuative regionali, a conclusione della Scuola dell'Infanzia, della Scuola elementare, della Scuola media inferiore e dopo il biennio della Scuola secondaria superiore, nonché per l'inserimento nei Centri di formazione professionale. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario;

6.3 La Scuola l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali si impegnano a costituire il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Tecnico), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato dal personale insegnante curricolare e di sostegno, dal Capo di Istituto, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori sociali e sanitari. Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico si costituirà un Gruppo Tecnico, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo;

6.4 Gli Enti firmatari si impegnano ad istituire in modo permanente il Gruppo di Lavoro Tecnico Interistituzionale e a garantirne la rappresentanza.

Al Gruppo competono le attività inerenti le azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo. Il gruppo si incontra, di norma, due volte l'anno realizzando, con la necessaria flessibilità, i seguenti obiettivi:

- promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
- monitorare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali e le caratteristiche delle domande di intervento.
- formulare proposte agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Ogni soggetto firmatario può richiedere, avendone ravvisato la necessità, la convocazione straordinario del Gruppo Tecnico Interistituzionale ed ha facoltà di presenziarvi

Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente Accordo e può essere convocato su richiesta anche di un solo Ente firmatario.

Il Gruppo Tecnico-Interistituzionale potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92.

6.5. Il coordinamento delle iniziative previste nel presente Accordo viene assunto dalla Scuola Polo Liceo Classico Statale "N. ROSA" di Susa, cui compete la convocazione del Gruppo di cui al punto precedente .

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

7.1. GLI ENTI FIRMATARI DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA SI IMPEGNANO A STANZIARE NEI PROPRI BILANCI LE SOMME NECESSARIE A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DELL' ACCORDO STESSO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

7.2. La Provincia di Torino, in attuazione della delega regionale, provvederà annualmente a predisporre un piano annuale riguardante l'integrazione scolastica delle persone con disabilità o con E.E.S., per la messa a disposizione di risorse per sostenere economicamente gli enti territoriali

ARTICOLO 8 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

8.1 Il presente Accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo. Annualmente le parti si incontrano su convocazione della scuola polo per una verifica "*in itinere*" dalla quale possono scaturire eventuali adattamenti del progetto iniziale di lavoro

8.2. Al termine del triennio la validità dell'accordo è prorogata di un anno.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

9.1. I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'Accordo stesso al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

L'accordo di programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e della Regione Piemonte, nonché a decreti ministeriali e circolari.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- Accordo: il presente Accordo di Programma;
- ASL: Azienda Sanitaria Locale;
- ATA: personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola
- CAD: Centro addestramento disabili;
- CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- C.M.:Circolare Ministeriale
- Con.I.S.A.:Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
- CR 11/SAP: circolare regionale 11;
- CSA: Centro Servizi Amministrativi, organo tecnico della Direzione regionale del MIUR;
- CST: Centro socio terapeutico;
- D.G.R.:Deliberazione Giunta Regionale
- D.Lgs: Decreto legislativo;
- D.M.LL.PP: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- DM: Decreto Ministeriale
- DPR: Decreto del Presidente della Repubblica;

- DRG del MIUR: Direzione Regionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- E.E.S.: Esigenze Educative Speciali
- Ex lege: ai sensi della legge;
- GLIP: Gruppo Interistituzionale Provinciale
- I.C.: Istituto Comprensivo
- I.C.F.: International Classification of Functioning Disability and Health (Classificazione Internazionale della disabilità e della salute)
- I.I.S.S.: Istituto di Istruzione Superiore Statale
- L.: legge
- L.R.: Legge regionale;
- MIUR: Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- OO.CC: Organi Collegiali
- P.A.S.S.: Punto di Accoglienza Socio Sanitario
- PEI: piano educativo individualizzato
- POF: Piano dell'offerta formativa;
- R.A.F.: Residenza Assistenziale Flessibile
- S.M.S.: Scuola Media Statale
- UM: unità multidisciplinare;
- USP: Ufficio Scolastico Provinciale

INDICE

Elenco Enti firmatari	pag. 1
Premessa	pag. 2
Articolo 1: Obiettivi	pag. 3
Articolo 2: Destinatari	pag. 3
Articolo 3: Collegio di Vigilanza	pag. 4
Articolo 4: La famiglia	pag. 4
Articolo 5: Competenze dei soggetti istituzionali coinvolti	pag. 4
5.1: Il Ministero Istruzione, Università e Ricerca	pag. 4
5.2: Le Agenzie Formative	pag. 6
5.3: L'ASL TO3	pag. 7
5.4: Gli Enti gestori dei Servizi Socio Assistenziali	pag. 9
5.5: I Comuni	pag. 13
5.6: La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	pag. 14
5.7: La Provincia di Torino	pag. 15
Articolo 6: Competenze assolute congiuntamente dagli Enti firmatari	pag. 16
Articolo 7: Impegni di bilancio	pag. 18
Articolo 8: Durata del presente accordo di Programma	pag. 18
Articolo 9: Pubblicità del presente Accordo	pag. 18
Appendice	
Elenco delle abbreviazioni	pag. 19